

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 28 aprile 2021)

Relatore di maggioranza: ELENA LEONARDI

Relatore di minoranza: SIMONA LUPINI

Testo unificato:

Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche

sulle proposte di legge:

- N. 17** a iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Marinelli, Bilò, Antonini, Serfilippi, Menghi, Biondi, Marinangeli
presentata in data 10 febbraio 2021
PROVVIDENZE A SOSTEGNO DEI PAZIENTI ONCOLOGICI
- N. 18** a iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, Ciccioi, Putzu
presentata in data 11 febbraio 2021
RIMBORSO DELLE SPESE A SUPPORTO DELLE CURE ONCOLOGICHE

*(Abbinare ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno
di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa)*

Testo unificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione tutela i soggetti in condizione di fragilità determinata da patologie oncologiche anche mediante l'erogazione di un rimborso delle spese a supporto della cura di tali patologie.

Art. 2
(Prestazioni)

1. Il rimborso delle spese previsto all'articolo 1 è riconosciuto ai soggetti, residenti nei comuni della Regione, che effettuano sul territorio della Regione Marche e di altre Regioni italiane, presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate:

- a) trattamenti di radioterapia e di chemioterapia;
- b) interventi di chirurgia oncologica, anche ricostruttiva e conservativa;
- c) esami diagnostici e di laboratorio, interventi di riabilitazione e di fisioterapia, cure palliative e terapie del dolore, visite mediche specialistiche, controlli periodici, anche non programmati, compresi quelli successivi alla patologia.

2. Per le prestazioni di supporto psicologico, incluso quello al nucleo familiare, connesse alla medesima patologia, il rimborso è riconosciuto se le stesse sono effettuate presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate del territorio della Regione.

Art. 3
(Rimborso delle spese)

1. Il rimborso delle spese previsto all'articolo 1 è erogato dall'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) per:

- a) le spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura;
- b) le spese di vitto e alloggio nel luogo di cura, limitatamente al periodo previsto per le prestazioni;
- c) le spese di viaggio, vitto e alloggio, secondo quanto previsto alle lettere a) e b), sostenute per l'eventuale accompagnatore purché la sua presenza sia riconosciuta necessaria, mediante attestazione, dal medico oncologo che ha in cura il paziente o dal medico di medicina generale.

2. Le spese di viaggio di cui alle lettere a) e c) del comma 1 comprendono anche il pedaggio autostradale.

3. Le spese di cui al comma 1 devono essere documentate.

4. Per ciascuna tipologia di spesa prevista alle lettere a), b) e c) del comma 1 il limite annuale del rimborso è pari ad euro 1.000,00.

Art. 4
(Spese di viaggio)

1. Ai fini del rimborso delle spese previsto alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 3, il viaggio può essere effettuato con mezzi propri o di terzi, con mezzi di trasporto pubblico o con taxi sanitario o con autoambulanza.

2. Le spese di viaggio con autoambulanza sono rimborsate esclusivamente nei casi in cui le condizioni cliniche sono tali da non consentire l'utilizzo di altri mezzi di trasporto.

3. La misura del rimborso per le spese di viaggio effettuato con mezzi propri o di terzi è pari a un quinto del costo del carburante vigente nel tempo per ogni chilometro percorso.

Art. 5
(Criteri di erogazione)

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, determina:

- a) i criteri per l'erogazione del rimborso delle spese con riferimento alle fasce di reddito sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), come disciplinato dalla normativa statale, con priorità per quelle più basse;
- b) gli ulteriori criteri per l'attuazione di questa legge, nonché i tempi e le modalità del rimborso delle spese.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di questa legge sono autorizzate, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, le seguenti spese:

- a) euro 1.885.000,00 per il 2021;
- b) euro 2.450.000,00 per il 2022;
- c) euro 2.450.000,00 per il 2023.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle somme iscritte a carico della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria", del bilancio di previsione 2021/2023.

3. A decorrere dagli anni successivi al 2023 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge cessano gli effetti delle deliberazioni della Giunta regionale n. 531 dell'8 maggio 2019, n. 559 del 13 maggio 2019 e n. 183 del 22 febbraio 2021, concernenti "Tutela dei cittadini fragili della Regione Marche affetti da neoplasia mediante un contributo di solidarietà a supporto delle cure oncologiche", fatto salvo il completamento dei procedimenti pendenti alla medesima data.

2. La Giunta regionale adotta la deliberazione prevista all'articolo 5 entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

Testo pdl n. 17**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione Marche assicura il sostegno ai cittadini residenti affetti da patologie oncologiche mediante rimborsi concessi per il tramite dell'Azienda Sanitaria Unica (ASUR) territorialmente competente.

Art. 2
(Destinatari)

1. I rimborsi previsti da questa legge sono destinati ai cittadini residenti nei comuni della regione Marche che per la cura della patologia oncologica, certificata dal dirigente ASUR dell'Area vasta di riferimento o suo delegato, necessitano di trattamenti radioterapici, chemioterapici, chirurgici, visite mediche specialistiche, diagnostiche, di riabilitazione o altre prestazioni terapeutiche presso strutture sanitarie regionali al di fuori dall'Area vasta in cui il cittadino risiede o ha il proprio domicilio.

Art. 3
(Rimborsi per spese di viaggio)

1. I cittadini individuati dall'articolo 2 hanno diritto, previa formale istruttoria dell'ASUR territorialmente competente, per l'intero periodo di cura:

- a) al rimborso di un quinto del costo al litro del carburante per ogni chilometro percorso con mezzo di trasporto proprio, di famiglia o di terzi dalla propria residenza o domicilio al luogo di cura;
- b) al rimborso dei pedaggi autostradali, formalmente documentati, per i percorsi di cui alla lettera a);
- c) al rimborso totale delle spese di viaggio, formalmente documentate, dal luogo di residenza o domicilio al luogo di cura effettuate con mezzi di trasporto pubblico;
- d) al rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio pari al 70 per cento delle stesse, purché formalmente documentate. L'ammontare complessivo del rimborso non può superare la quota massima di euro 1.000,00 annui.

2. I rimborsi delle spese di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono estesi ad un solo accompagnatore, nel caso di particolari condizioni cliniche del paziente attestate dai referti sanitari e purché la relativa presenza sia attestata come necessaria dal medico che lo detiene in cura.

3. Le ASUR locali assicurano il trasporto dei pazienti mediante autoambulanza nel caso in cui lo stesso risulti necessario da certificazione sanitaria rilasciata dai responsabili di cui all'articolo 2.

Art. 4

(Modalità del rimborso)

1. Il sostegno della Regione avviene mediante rimborsi concessi per il tramite dell'Azienda Sanitaria Unica (ASUR) territorialmente competente sulla base di specifica certificazione medica e previa presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute.

2. La Giunta regionale determina tempi e criteri dei rimborsi previsti all'articolo 3.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 la spesa di euro 100.000,00.

2. Alla copertura delle spese autorizzate al comma 1 si provvede mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 13, Programma 07, autorizzate con legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)), nella Tabella E, relativamente alla voce: "Rimborso alle Aree Vaste dell'Asur Marche di provvidenze erogate in favore di assistiti oncologici – l.r. 30/1987 e S.M.I." che si rendono disponibili a seguito della soppressione della voce suddetta.

3. A decorrere dall'anno 2023 le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

5. La voce "Rimborso alle Aree Vaste dell'Asur Marche di provvidenze erogate in favore di assistiti oncologici – l.r. 30/1987 e S.M.I." inserita nella Tabella E della l.r. 53/2020 è soppressa.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo pdl n. 18**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione tutela i soggetti in condizione di fragilità determinata da neoplasia anche attraverso l'erogazione, secondo quanto previsto all'articolo 2, di un rimborso delle spese di viaggio, nonché delle spese di vitto e alloggio nel luogo di cura, sostenute per le cure oncologiche.

Art. 2
(Rimborso delle spese)

1. Il rimborso delle spese previsto all'articolo 1 è erogato, ai sensi del comma 2, ai soggetti residenti nei comuni della Regione che effettuano trattamenti radioterapici e chemioterapici, nonché altre prestazioni terapeutiche e chirurgiche finalizzate alle cure oncologiche.

2. Il rimborso di cui al comma 1 è erogato per:

- a) le spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura, effettuato con mezzi propri o di terzi, con mezzi di trasporto pubblico o con taxi sanitario o con autambulanza; la misura del rimborso per le spese di viaggio effettuato con mezzi propri o di terzi è pari a un quinto del costo del carburante, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso;
- b) le spese di vitto e alloggio nel luogo di cura, limitatamente al periodo previsto per le prestazioni e debitamente documentate, nella misura massima del settanta per cento; l'ammontare del rimborso non può superare, nel corso dell'anno, la somma di euro 1.000,00;
- c) le spese, debitamente documentate, sostenute per l'eventuale accompagnatore purché la sua presenza sia riconosciuta necessaria dall'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR); l'ammontare del rimborso non può superare, nel corso dell'anno, la somma di euro 1.000,00.

Art. 3
(Attuazione)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, determina i criteri e le modalità di attuazione di questa legge; in particolare, stabilisce le prestazioni terapeutiche, di cui al comma 1 dell'articolo 2, finalizzate alla cura della patologia oncologica.

Art. 4*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione di questa legge sono autorizzate, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, le seguenti spese:

- a) euro 2.000.000,00 per il 2021;
- b) euro 2.450.000,00 per il 2022;
- c) euro 2.450.000,00 per il 2023.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle somme iscritte a carico della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Capitolo 2130710175, del Bilancio di previsione 2021/2023.

3. A decorrere dagli anni successivi al 2023 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.

Art. 5*(Disposizioni transitorie)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge cessano gli effetti delle deliberazioni della Giunta regionale n. 531 dell'8 maggio 2019 e n. 559 del 13 maggio 2019 concernenti "Tutela dei cittadini fragili della Regione Marche affetti da neoplasia mediante un contributo di solidarietà a supporto delle cure oncologiche", fatto salvo il completamento dei procedimenti pendenti alla medesima data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 6*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.